



Comune di VIGOLZONE PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Unico Tributi e Catasto Unione Valnure e Valchero

REGOLAMENTO

per la disciplina

dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale	n. 7	in data 25/03/2014
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale	n. 20	in data 29/04/2014
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale	n. 40	in data 07/08/2014
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale	n. 43	in data 30/07/2015
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale	n. 30	in data 29/07/2020
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale	n. 22	in data 24/06/2021
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale	n. 22	in data 26/05/2022

INDICE

CAPIT	OLO 1 -	Disci	plina generale	"IUC"	Imposta Unica Comunale		
-	Articolo	1	Oggetto			pag.	4
-	Articolo	2	Soggetto attivo			pag.	4
CAPIT	OLO 2 -	"IMU	J" Imposta Municipale	Propria			
_	Articolo	3	Assimilazione all'abita	zione princip	pale	pag.	5
_	Articolo	4	Determinazione dei va	alori venali p	er le aree edificabili	pag.	5
_	Articolo	5	Riduzione d'imposta p	er immobili	inagibili ed inabitabili	pag.	6
-	Articolo	6	Versamenti			pag.	7
		// T					
CAPII	OLO 3 -		I" Tributo sui servizi in	aivisibili			_
-	Articolo	7	Soggetti passivi			pag.	
-	Articolo		Base imponibile			pag.	
-	Articolo		Aliquote			pag.	
-	Articolo	10	Versamenti			pag.	9
CAPIT	OLO 4 - "1	ΓΔΡΙ" Τ	ributo diretto alla con	ertura dei co	osti relativi al servizio di gest	ione d	lei
CALII		ifiuti	ributo un etto una cop	citara aci co	osti relativi di servizio di gest	ione a	
_	Articolo		Gestione e classificazio	one dei rifiut	i	pag.	11
_	Articolo		abrogato			pag.	
_	Articolo		Presupposto per l'app	licazione del	la TARI	pag.	
_	Articolo				obbligazione tributaria	pag.	12
_	Articolo		Superficie degli immol		3	pag.	13
_	Articolo	16	Esclusioni dalla TARI			pag.	13
_	Articolo	17	Costo di gestione			-	15
_	Articolo	18	Determinazione della	tariffa		pag.	16
_	Articolo	19	Periodi di applicazione	del tributo		pag.	
_	Articolo	20	Categorie di utenza			pag.	
_	Articolo		Scuole statali			pag.	
_	Articolo	22	Tributo giornaliero			pag.	19
_	Articolo	23	Tributo provinciale			pag.	20
_	Articolo	24	Riduzioni del tributo			pag.	
_	Articolo	25	Riduzioni per le utenz	e domestich	ie	pag.	
_	Articolo	26	Riduzioni per le utenzo	e non domes	stiche	pag.	
_	Articolo	27	Riduzione di superficie			pag.	
-	Art. 27 l				stiche in caso di uscita dal	. 3	
			ervizio pubblico	- · · -		pag.	23
_	Articolo	28	Agevolazioni				24
_	Articolo		Ulteriori riduzioni ed e	esenzioni		pag.	
_	Articolo		Cumulabilità di riduzio		lazioni	pag.	

-	Articolo 30	Dichiarazione	pag.	21
-	Articolo 31	Riscossione	pag.	28
-	Articolo 32	Dilazione del pagamento del tributo ordinario	pag.	29
-	Articolo 33	Solleciti di pagamento	pag.	29
CAPIT	OLO 5 - Disposi			
-	Articolo 34	Attività di controllo ed interessi moratori	pag.	30
-	Articolo 35	Rimborsi e compensazione	pag.	31
_	Articolo 36	Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento		
-		esecutivi e delle ingiunzioni di pagamento	pag.	31
-	Articolo 37	Riscossione coattiva	pag.	32
-	Articolo 38	Accollo	pag.	32
CAPIT	OLO 6 - Norme	finali e transitorie		
-	Articolo 39	Clausola di adeguamento	pag.	33
-	Articolo 40	Entrata in vigore	pag.	33
ALLEG	GATO – Categori	ie di utenza	pag.	34

ALLEGATO A – Determinazione dei criteri per la stima dei valori medi venali delle aree fabbricabili

CAPITOLO 1

IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

Art. 1 - Oggetto

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'**Imposta Unica Comunale I.U.C.**, istituita con legge n. 147 del 27.12.2013, basata su due presupposti impositivi:
 - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (IMU);
 - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali (TASI e TARI).
- 2. La IUC si compone di tre distinte tipologie di tributo:
 - **IMU** imposta municipale propria di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
 - **TASI** tributo riferito ai servizi indivisibili legati all'immobile, a carico del possessore e del detentore dell'immobile;
 - **TARI** tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. L'Imposta Unica Comunale – I.U.C. è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

CAPITOLO 2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 3 – Assimilazione all'abitazione principale

- 1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- 2. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

- 1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 504/1992.
- 2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale di ciascun Comune che svolge il servizio tributi in forma associata può determinare (ed aggiornare periodicamente), per zone omogenee e per localizzazione delle aree nell'ambito comunale, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune; nel caso in cui i Comuni non provvedano ad approvare un esplicito aggiornamento dei valori, gli stessi saranno comunque annualmente adeguati in ragione dell'intervenuta variazione dell'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale.
- 3.Tali valori hanno carattere di semplice presunzione, conseguentemente, non si applicano in via automatica in presenza di atti di trasferimento della proprietà immobiliare (compravendite, successioni, ecc.) nei quali sia indicato un valore imponibile superiore.
- Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei valori come determinati al comma 2, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
- 4. l'assoggettamento ad imposta ricorre sia nei casi di capacità edificatoria in forma diretta (sul lotto oggetto di intervento), sia in quelli in cui detta capacità è trasferibile, mediante l'istituto della compensazione urbanistica ossia trasferimento della capacità edificatoria.

- 5. I valori delle aree edificabili di cui al comma 2 potranno essere ridotti del 50% nel caso di effettiva impossibilità edificatoria del terreno per limitate dimensioni e/o particolare forma dello stesso, unitamente ad impossibilità di accorparlo a terreni edificabili contermini di altra proprietà; la stessa riduzione si applica nel caso in cui il terreno non sia autonomamente edificabile ma che, con accorpamento ad altri terreni edificabili contermini, consenta una possibile utilizzazione. È altresì applicabile una riduzione di una percentuale determinabile di volta in volta per il caso
- È altresì applicabile una riduzione di una percentuale determinabile di volta in volta per il caso specifico, nel caso della presenza di servitù che limitano l'effettiva edificabilità ovvero costituiscono oneri (ad es. spostamento reti di sottoservizi) da sostenere per poter procedere all'edificabilità effettiva; per tali valutazioni potranno essere applicati i principi del "Metodo del valore complementare" definito nell'allegato A.
- 6. Per la determinazione dei valori medi venali di cui al comma 2, la Giunta comunale dovrà attenersi ai criteri di stima di cui all'allegato A al presente Regolamento.

Art. 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

- 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
- 2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale. Il solo parere AUSL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 6 è considerato ininfluente ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.
- 3. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica (rischio di crolli) o alla salute delle persone (assenza assoluta di impianti idrico-sanitari).
- 4. Non sono considerati inagibili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
- 5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
- 6. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;
 - b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

Annualmente il Comune provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera b).

7. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 6, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 6, lettera b).

8. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Art. 6 - Versamenti

- 1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati, anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore e che l'imposta dovuta risulti interamente versata.
- 2. Il versamento d'acconto dell'imposta dovuta per gli immobili posseduti da persone decedute entro il 16 giugno è prorogato, a favore degli eredi, fino al 16 giugno successivo. Il versamento del saldo dell'imposta dovuta da persone decedute entro il 16 dicembre è prorogato, a favore degli eredi, fino al 16 dicembre successivo. Per la proroga non sono dovuti interessi e sanzioni.
- 3. I termini per i versamenti sono differiti di 90 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nel mese di scadenza di pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di un parente entro il secondo grado.
- 4. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
- 5. La Giunta Comunale, per situazioni di eccezionale gravità riguardanti tutti o determinate categorie di contribuenti, può stabilire differimenti di termini per i versamenti.

CAPITOLO 3

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI

Art. 7 – Soggetti passivi

- 1. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo famigliare del possessore.
- 2. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
- 3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
- 4. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 8 – Base imponibile

- 1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- 2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'articolo 4 del presente regolamento (valore venale in comune commercio ai fini IMU).

- 3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione di inagibilità o inabitabilità si rinvia all'art. 5 del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
- 4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del Dlgs. N. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Art. 9 - Aliquote

- 1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote e le eventuali detrazioni entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazioni degli immobili.
- 2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 10 - Versamenti

- 1. Il soggetto passivo effettua il versamento, in autoliquidazione, del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate:
 - a. la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore nell'anno precedente.
 - b. la seconda entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
- 2. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
- 3. Il versamento d'acconto dell'imposta dovuta per gli immobili posseduti da persone decedute entro il 16 giugno è prorogato, a favore degli eredi, fino al 16 giugno successivo. Il versamento del saldo dell'imposta dovuta da persone decedute entro il 16 dicembre è prorogato, a favore degli eredi, fino al 16 dicembre successivo. Per la proroga non sono dovuti interessi e sanzioni.
- 4. I termini per i versamenti sono differiti di 90 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nel mese di scadenza di pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di un parente entro il secondo grado.

- 5. Il tributo non è versato qualora l'importo dovuto sia uguale o inferiore ai 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
- 6. La Giunta Comunale, per situazioni di eccezionale gravità riguardanti tutti o determinate categorie di contribuenti, può stabilire differimenti di termini per i versamenti.

CAPITOLO 4

TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI TARI

Art. 11 - Gestione e classificazione dei rifiuti

- 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., nonchè dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
- 3. La definizione e classificazione delle diverse tipologie di rifiuti sono contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. .

Art. 12 - abrogato

Art. 13 – Presupposto per l'applicazione della TARI

- 1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 16;
 - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali fiere, mostre ed attività similari.

3. La presenza di mobilio o macchinari oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, calore o gas costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione di un locale o di un'area e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, finché queste condizioni permangono. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera anche con il solo rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa, salvo quanto previsto dal successivo articolo 24, comma 6.

Art. 14 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

- 1. La TARI è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
- a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 30 o i componenti del nucleo famigliare o altri detentori;
- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
- 3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5 Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dai detentori delle medesime.

- 6. L'Amministratore del condominio e/o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta, l'elenco dei soggetti che detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
- 7. Per le utenze domestiche, in caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento, si procede alla voltura d'ufficio laddove, nella scheda anagrafica di famiglia, sia individuato altro soggetto passivo solidale ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 15 - Superficie degli immobili

- 1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Successivamente a tale data la superficie assoggettabile alla TARI sarà pari all'80 per cento di quella catastale. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
- 2. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;
- 3. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
- 4. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla quota di superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
- 5. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 30, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare della tassa dovuta .

Art. 16 - Esclusioni dalla TARI

- 1. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni, quali i balconi e terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni;

- c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- d) le aree adibite a verde;
- 2. Non sono, inoltre, soggetti alla TARI, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; locali destinati esclusivamente alla essicazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, solai e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - c) le superfici di impianti sportivi, per le parti di fatto utilizzate esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) edifici in cui è esercitato il culto, nella parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - e) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.
 - f) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - g) fabbricati dichiarati non agibili e non abitabili. L'inagibilità e l'inabitabilità sono accertate dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del T.U. di cui al DPR 28.12.2000 n. 445, dalla quale risulti che l'inagibilità e l'inabitabilità sia accertata da perizia tecnica;
 - h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - i) Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli (parcheggi), in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
 - j) Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:
 - sono escluse dalla TARI: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili
 o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli
 automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli
 dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - sono soggetti alla TARI: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.
- 3. Le circostanze specificate nel comma precedente debbono essere indicate nella dichiarazione, originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
- 4. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti

a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Non sono in particolare soggette a tariffa:

- a. le superfici adibite a stalle per bestiame, le superfici adibite a ricovero attrezzi, fienili, locali utilizzati esclusivamente e permanentemente per l'attività agricola;
- b. con riferimento alle superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, come attestato da certificazione del direttore sanitario:
 - <u>sono escluse dalla TARI</u>: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - sono soggette alla TARI: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della TARI. In ogni caso sono soggetti alla tassa i locali e le aree dove, di norma, si producono rifiuti urbani, non avviati a spese del produttore al recupero.
- 5. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono, a pena di decadenza:
 - indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione, nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - presentare apposita richiesta, allegando copia della documentazione prevista per il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione dello smaltimento dei rifiuti speciali; in difetto l'intera superficie sarà assoggettabile alla TARI per l'intero anno solare, con applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni.
- 6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI, ai sensi del presente articolo, verrà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Art. 17 - Costo di gestione

- 1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, e approvati dall'autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

- 3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
- 4. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio rifiuti, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
- 5. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti al personale dipendente.
- 6. Quanto disposto ai commi precedenti si deve intendere non più applicabile qualora intervengano norme di legge e disposizioni che stabiliscano diversamente.

Art. 18 - Determinazione della tariffa

- 1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera.
- 2. La commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- 2-bis. Quanto disposto al comma precedente si deve intendere non più applicabile qualora intervengano norme di legge e disposizioni che stabiliscano diversamente.
- 3. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed alla tabella allegata al presente regolamento.
- 4. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
- 5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 19 - Periodi di applicazione del tributo

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste la detenzione dei locali o aree, o il possesso nei casi di cui all'art. 14 – comma 3.

- 2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
- 3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- 4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l'abitazione o in qualunque altro elemento o dato che comportino un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi e gli importi dovuti saranno calcolati ed addebitati di regola a conguaglio in relazione al singolo periodo. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Art. 20 - Categorie di utenza

- 1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
- 2. Le **utenze domestiche** sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) domestiche residenti: sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata, oltre che da membri nel nucleo famigliare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 30.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Nel caso di attività ricettive di tipo affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, gestiti in forma non imprenditoriale, ai fini della determinazione della tariffa si considera un numero di occupanti pari alla somma del numero dei componenti il nucleo familiare, come risultante dall'anagrafe del Comune, e del numero di posti letti autorizzato.

b) domestiche non residenti: sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, salvo

prova contraria, un numero fisso di occupanti pari a due. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, deceduti e tenute a disposizione dagli eredi e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità, per il periodo di un anno a decorrere dalla data del decesso.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche .

- 3. Utenze non domestiche: la classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, tiene conto dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le categorie di contribuenza sono individuate nella tabella allegata al presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 4. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate secondo i criteri del precedente comma 3) viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.
- 5. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
- 6. La tariffa applicabile per ogni attività è di regola unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. È tuttavia prevista la possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che, per la loro elevata incidenza, assumano rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile in una specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 7. Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso (se funzionali alla civile rurale abitazione), le aree scoperte produttive o comunque connesse all'esercizio dell'attività e funzionalmente collegate all'immobile principale.
- 8. Nei casi in cui, in applicazione dell'articolo 27 del presente regolamento riguardante la determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali, non si

applicassero le riduzioni forfettarie di superficie in esso espressamente indicate nell'elenco delle categorie interessate, è tuttavia prevista la possibilità di assoggettare a più tariffe i locali o le aree esterne di un complesso unitario sulla base delle attività effettivamente esercitate nei singoli locali o aree esterne, in modo da ricondurli a specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal D.P.R. 158/99.

9. Nel caso di locali destinati ad attività di agriturismo l'individuazione della categoria di contribuenza tiene conto della reale attività svolta nei locali.

Art. 21 - Scuole statali

- 1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
- 2. La somma attribuita al Comune, ai sensi del comma precedente, è computata secondo quanto disposto dalle norme di legge e disposizioni pro tempore vigenti.

Art. 22 – Tributo giornaliero

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera.
- 2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
- 3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 10%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
- 4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 5. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la TARI annuale.
- 6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.

- 7. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 4,00 euro.
- 8. Per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti provocati sulle attività economiche, è esclusa l'applicazione del tributo giornaliero con riferimento alle attività esercitate su suolo pubblico nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre 2020. L'agevolazione è coperta attraverso apposite autorizzazioni di spesa finanziate con entrate proprie del bilancio comunale, diverse da quelle provenienti dal tributo.

Art. 23 - Tributo provinciale

- 1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la TARI giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

Art. 24 - Riduzioni del tributo

- 1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta o contenitori stradali messi a disposizione dal Gestore del servizio, per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta, il tributo è ridotto del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri.
- 2. Le suddette distanze dal più vicino punto di raccolta vengono calcolate dal confine di proprietà.
- 3. Sono esclusi ai fini del calcolo delle distanze le strade private e comunque i percorsi non su suolo pubblico.
- 4. Le riduzioni di cui sopra non si applicano nelle zone dove è stata attivata la raccolta domiciliare porta a porta.
- 5. Le riduzioni tariffarie si applicano a decorrere dalla data di richiesta previa verifica della sussistenza del diritto a tale riduzione.
- 6. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

Art. 25 - Riduzioni per le utenze domestiche

- 1. Alle utenze domestiche non stabilmente attive si applica una riduzione della tariffa del 30%. A tal fine, per "utenze non stabilmente attive", si intendono le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, purché utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni all'anno. Le utenze domestiche sono associate, ai fini del calcolo della tariffa, al numero di occupanti, che viene fissato nella misura prevista all'articolo 20 comma 2 lettera b) del presente regolamento per:
- -·abitazioni tenute a disposizione, da residenti e da non residenti, ai sensi dell'art. 41 del TUIR D.P.R. 22/12/1986 n. 917;
- -·alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero, ad esclusione di quelli di cui al successivo comma 1 bis.
- 1 bis. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178 e successive modifiche e integrazioni, è riconosciuta una riduzione di due terzi del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia."
- 2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia."
- 3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% della tariffa, da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. La riduzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, nella quale si attesti:
 - che è stato praticato il compostaggio domestico in modo continuativo,
 - di accettare che in qualunque momento possa essere richiesto da parte degli incaricati del Gestore del servizio rifiuti o del Comune l'accesso presso l'utenza al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.
- 4. Per godere della riduzione, l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile alla singola utenza che ne fa specifica richiesta.
- 5. In caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.
- 6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

Art. 26 - Riduzioni per le utenze non domestiche

- 1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 183 giorni nell'anno solare.
- 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 3. Si applicano il secondo, il quinto ed il sesto comma dell'articolo 25.
- 4. Per gli agriturismi, tenuto conto della specificità svolta, della stagionalità dell'attività, della minor capacità ricettizia rispetto agli alberghi e ristoranti/trattorie legata al numero massimo di pasti e posti letto offerti, si applica una riduzione della tariffa pari al 30% per cento, subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune. La riduzione non è cumulabile con quella per uso stagionale o non continuativo prevista al comma 1 del presente articolo.
- 5. Ai contribuenti che esercitano, a titolo principale, attività di bar o attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, che non abbiano installato o che dismettano nel corso dell'anno apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa. L'agevolazione:
- opera esclusivamente nei confronti dei contribuenti che siano in possesso del marchio "Slot freE-R" di cui alla legge regionale 4 luglio 2013 n. 5 della Regione Emilia Romagna e successive modificazioni ed integrazioni e che risultino regolari nel pagamento dei tributi comunali (compreso quello sui rifiuti);
- è riconosciuta, a pena di decadenza, su richiesta di parte da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo rispetto a quello per il quale si chiede l'agevolazione, corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio ovvero da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante i requisiti necessari all'ottenimento della stessa.
- 6. La riduzione di cui al comma 5 è applicata nel limite sopra indicato e proporzionata alle risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, messe a disposizione annualmente in sede di approvazione del Bilancio di Previsione e a tal fine destinate in sede di deliberazione annuale delle tariffe.

Art. 27 – Riduzione della superficie soggetta alla TARI

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 16, comma 4, del presente regolamento, la continuità e prevalenza della parte di area dove si producono rifiuti speciali è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione del rifiuto

speciale, con esclusione delle parti dell'area dove vi è presenza di persone. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo.

- 2. Per i produttori di rifiuti speciali la parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. Sono invece assoggettate al tributo le aree dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque le parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
- 3. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

•	lavanderie a secco, tintorie non industriali:	70%
•	officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	70%
•	elettrauto	70%
•	caseifici, cantine sociali	70%
•	autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie	70%
•	galvanotecnici, ceramiche e smalterie	70%
•	officine di carpenteria metallica	70%
•	tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	70%
•	laboratori fotografici ed eliografie con stampa	70%
•	allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine	70%
•	amb. medici e dentisti, laboratori radiologici odontotecnici e di analisi	70%

- 4. Per le attività sopra citate e per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate al comma 3, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più similare sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
- 5. Per fruire delle riduzioni di superficie previste nei commi precedenti, l'interessato dovrà produrre, a pena di decadenza, la documentazione specificata all'art. 16 comma 5 del presente regolamento.

Art. 27 bis - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

- 1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che

dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo riferito alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal Comune e dal Gestore del servizio, i quali hanno la facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

- 3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali / aree con decorrenza o dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
- 4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.

Art. 28 - Agevolazioni

- 1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.
- 2. Per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese all'avvio al riciclo/recupero dei rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione della quota variabile del tributo, nella misura massima stabilita dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe e del piano economico finanziario. La

riduzione è proporzionata alla quantità di rifiuti urbani che il soggetto dimostri di aver avviato al riciclo/recupero nelle seguenti misure:

- a) rapporto tra la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo/recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta differenziata e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente Kd della classe corrispondente;
- b) la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità.

La riduzione sopra descritta è applicata a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del riciclo/recupero dei rifiuti urbani.

3. La riduzione di cui al comma precedente non è cumulabile con quelle previste dall'art. 16, comma 4 e dall'art. 27 del presente regolamento.

3-bis. Alle utenze non domestiche, appartenenti alla categoria 3 (autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta), con superfici superiori a 5.000 mq., nel caso in cui conferiscano in modo differenziato al gestore pubblico rifiuti urbani, in alternativa all'agevolazione di cui al comma 2, è riconosciuta una riduzione nella misura massima deliberata annualmente per lo sconto avvio al riciclo/recupero (di cui al comma precedente). La riduzione è proporzionata al rapporto tra quantità di rifiuti conferiti in modo differenziato e quantità teorica determinata moltiplicando la superficie soggetta a tariffa per il kd specifico. La riduzione non è cumulabile con quelle previste dall'art. 16, comma 4 e dall'art. 27 del presente regolamento ed è applicata a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. La riduzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del conferimento dei rifiuti.

- 4. Agevolazione "Più pesi meno paghi". Al fine di agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune è riconosciuta una riduzione del tributo rapportata alla qualità e quantità dei rifiuti conferiti, secondo le modalità previste dalla delibera del Consiglio di amministrazione dell'Autorità d'Ambito (ATO) di Piacenza n. 15 del 18.11.2008. La predetta riduzione non potrà superare i limiti di cui al successivo articolo 29.
- 5. È riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa:
 - 1) alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente concordate con il Comune; la riduzione che comunque non potrà superare il 30 % della parte variabile della tariffa, è così determinata:
 - a) per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq. si applica una riduzione di 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd specifico;
 - b) per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione di 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti entro il limite del Kd· specifico calcolato sui primi 300 mq.; per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica un'ulteriore riduzione di 20,00 euro per ogni tonnellata.

Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari devoluti alle associazioni nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione.

- 2) alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi secondo modalità preventivamente concordate, prodotti non alimentari derivanti dalla propria attività rispondenti ai requisiti di cui all'art. 13, comma 3 del D.lgs. n. 460 del 1997, viene riconosciuta una riduzione pari a 20,00 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti.
- 3) alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale, quali ad esempio quelli rientranti nel progetto "ancora utili", è applicata una riduzione pari al 20% della quota variabile della tariffa.
- 4) alle utenze non domestiche certificate "Ecolabel" (in base al Decalogo Legambiente Turismo), sarà riconosciuta una riduzione pari al 10% della quota variabile della tariffa.
- 6. Le riduzioni di cui al comma 5 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 28 bis - Ulteriori riduzioni ed esenzioni

- 1. Il Consiglio Comunale può disporre annualmente ulteriori riduzioni ed esenzioni di valenza sociale, ad esempio per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
- 2. Con la deliberazione di cui al comma 1, predisposta dalla competente struttura comunale in materia di servizi sociali, sono fissate anche le casistiche per l'accesso, la documentazione da presentarsi, le forme di pubblicità da adottarsi e le ulteriori modalità per l'accesso al beneficio fiscale.
- 3. Il Consiglio Comunale può altresì disporre annualmente ulteriori riduzioni ed esenzioni per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare precisamente; la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
- 4. In considerazione degli effetti provocati dalla pandemia da Covid-19: divieto di circolazione, restrizioni e chiusure obbligatorie di diverse attività economiche, con conseguenti riflessi sulla produzione dei rifiuti, in deroga a quanto disposto dal successivo art. 29, sono stabilite le seguenti riduzioni al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle utenze:

Anno 2020

- per tutte le categorie di utenze non domestiche riduzione pari al 35% del tributo annuo dovuto;

Anno 2021

- per le categorie economiche indicate al comma 1, articolo 6, del D.L. 25/05/2021 n. 73, riduzione pari al 56% del tributo annuo dovuto.

La relativa copertura è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dal bilancio comunale.

Art. 29 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% della tassa dovuta.

Art. 30 - Dichiarazione

- 1. I soggetti individuati all'articolo 14 devono dichiarare su modello predisposto dal Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione della TARI ed in particolare:
 - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni
 - gli identificativi catastali.
- 2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
- 3. La dichiarazione presentata da uno dei coobligati ha effetto anche per gli altri.
- 4. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.
- 5. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
- 6. Gli uffici comunali, in occasione di rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
- 7. Le dichiarazioni già presentate e/o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente

regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

- 8. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- 9. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dalla legge; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono, ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
- 10. Gli accertamenti divenuti definitivi (perché non impugnati o a seguito di sentenza passata in giudicato o di accertamento con adesione) valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività, sollevando il contribuente dal presentare dichiarazioni e consentendo al Comune di porre in riscossione ordinaria le somme conseguenti.

Art. 31 - Riscossione

- 1. La tassa sui rifiuti viene liquidata in due rate comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
 - entro il 16 maggio: acconto relativo al primo semestre ed eventuale saldo dell'anno precedente, positivo o negativo, dovuto a variazioni intervenute e non ancora liquidate;
 - entro il 4 dicembre: acconto relativo al secondo semestre.
- 1 bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19, la scadenza del 16 maggio di cui al comma 1 è così differita:

Anno 2020

- al 30/06/2020 per le utenze domestiche
- al 30/09/2020 per le utenze non domestiche

Anno 2021

- al 30/09/2021 per le utenze non domestiche, indicate al comma 1, articolo 6, del D.L. 25/05/2021 n. 73, interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività.
- 2. È consentito in ogni caso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
- 3. Il documento di riscossione contenente la comunicazione degli importi dovuti dovrà essere fornito all'utente in formato cartaceo, o tramite posta elettronica certificata o altro formato elettronico, qualora l'utente scelga di ricevere il documento in modalità digitale, e comunque secondo le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente.

3-bis I documenti di riscossione dovranno contenere gli elementi informativi minimi previsti dal Testo Integrato in materia di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti (TITR), di cui alla deliberazione di ARERA n. 444/2019, e dalla normativa pro tempore vigente.

- **4.** La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
- **5.** La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12,00 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.
- **6.** La Giunta Comunale, per situazioni di eccezionale gravità riguardanti tutti o determinate categorie di contribuenti, può stabilire differimenti di termini per i versamenti.

Art. 32 - Dilazione del pagamento del tributo ordinario

- 1. Il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute per il tributo TARI ordinario. La dilazione è concessa in modo che l'importo da pagare indicato in ogni avviso debba comunque essere esaurito prima della scadenza dell'avviso relativo all'anno d'imposta successivo.
- 2. La rateazione comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane fisso per tutta la durata della rateazione.
- 3. La richiesta di rateazione dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica.
- 4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Art. 33 - Solleciti di pagamento

1. In caso di mancato versamento di una o più rate TARI alle date stabilite dal presente regolamento, il Funzionario Responsabile provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Funzionario Responsabile provvede a notificare avviso d'accertamento con applicazione di sanzioni ed interessi.

CAPITOLO 5

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 34 – Attività di controllo ed interessi moratori.

- 1 L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013, nella legge n. 296 del 2006, nella Legge 160 del 2019 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
- 5. Sulle somme dovute, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 6. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare del tributo dovuto non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
- 7. Una percentuale del gettito derivante da attività d'accertamento può essere destinata al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1091, Legge n. 145/2018.

Art. 35 - Rimborsi e compensazione

- 1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 1-bis. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo comune per immobili ubicati in comune diverso, è comunque riconosciuto il diritto al riversamento al comune competente, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale.
- 2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
- 3. Il Funzionario Responsabile del Tributo provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso legale d'interesse. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune per il medesimo tributo. Il Funzionario Responsabile del Tributo comunica, nel provvedimento di rimborso, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
- 5. Non si procede al rimborso del tributo di importi uguali o inferiori a euro 12,00.

Art. 36 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento esecutivi e delle ingiunzioni di pagamento

- 1. Il Funzionario Responsabile del Tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento **esecutivi ed ingiunzioni di** pagamento fino ad un massimo di settantadue rate mensili, secondo il seguente schema:
- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre a euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

1-bis. abrogato.

- 1-ter. Ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
- 2. Per importi complessivamente dovuti dal contribuente superiori a 15.000,00 euro, il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 può essere subordinato alla presentazione di idonea

garanzia mediante fidejussione bancaria rilasciata per l'intero periodo di rateazione aumentato di un anno. La fidejussione dovrà essere presentata almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della prima rata e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dal mancato pagamento di due rate consecutive, a semplice richiesta del Comune.

- 3. La rateazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale annuo, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateazione è emanato dal Funzionario Responsabile del Tributo.
- 4. La richiesta di rateazione dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Nel caso di importi da rateizzare superiori a € 15.000,00, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione presentata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza o meno di conti correnti (bancari, postali o di deposito) e titoli con l'indicazione del saldo dell'ultimo estratto conto e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
- **6.** In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. In caso di sussistenza di fidejussione, il Funzionario Responsabile del Tributo procederà al recupero del credito residuo in un'unica soluzione escutendo la garanzia prestata; c. le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 37 - Riscossione coattiva

- 1. La riscossione coattiva è effettuata conformemente ai poteri e alle procedure previste dalle disposizioni vigenti.
- 2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora il tributo dovuto non sia superiore o uguale all'importo di € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 38 - Accollo

1. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune.

CAPITOLO 6

Norme finali e transitorie

Art. 39 - Clausola di adeguamento

- 1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
- 2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 40 - Entrata in vigore

1. Le modifiche apportate al presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2022.

ALLEGATO Categorie di utenza

UTENZE NON DOMESTICHE

Classe	Descrizione della classe		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		
2	Campeggi, distributori carburanti		
3	Stabilimenti balneari		
4	Esposizioni, autosaloni		
5	Alberghi con ristorante		
6	Alberghi senza ristorante		
7	Case di cura e riposo		
8	Uffici, agenzie		
9	Banche, istituti di credito e studi professionali		
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli		
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista,		
	parrucchiere)		
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto		
14	Attività industriali con capannoni di produzione		
15	Attività artigianali di produzione beni specifici		
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie		
17	Bar, caffè, pasticceria		
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		
19	Plurilicenze alimentari e/o miste		
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante		
21	Discoteche, night club		

UTENZE DOMESTICHE

Utenze domestiche con 1 componente
Utenze domestiche con 2 componenti
Utenze domestiche con 3 componenti
Utenze domestiche con 4 componenti
Utenze domestiche con 5 componenti
Utenze domestiche con 6 componenti ed oltre